



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 23 maggio 2019

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente,*
visto l'articolo 10 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui biocidi (OBioc),
ordina:

I

L'OBioc è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina

¹ Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:

- b. *omologazione O_{nE}* in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014² (Elenco dei principi attivi notificati);

II

L'allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 813.12

² Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227, GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 1.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

23 maggio 2019

Ufficio federale della sanità pubblica:

Pascal Strupler

Allegato 2

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22, 31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62a cpv. 4 e 62c cpv. 1)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati³

³ L'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. Fa stato la versione del 1° luglio 2019.

